

## COMMISSIONE XIII

## LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

## XXXIV.

## SEDUTA DI SABATO 17 DICEMBRE 1960

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE REPOSSI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	315	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
BUCALOSSI e REPOSSI: Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione (2677) . . .	315	
PRESIDENTE . . . . .	315, 316	
GITTI, <i>Relatore</i> . . . . .	316	
MAGLIETTA . . . . .	316	
BUTTÈ . . . . .	316	
BETTOLI . . . . .	316	
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	316	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Senatori PELLEGRINI e FIORE: Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1220) . . . . .	316	
PRESIDENTE . . . . .	316, 317, 318, 320	
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	317, 318, 319	
		BETTOLI . . . . . 317
		BIANCHI FORTUNATO . . . . . 317, 318
		RAPELLI . . . . . 317, 318
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 320
		<hr/>
		<b>La seduta comincia alle 9,30.</b>
		GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Congedo.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Ferioli.
		<b>Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bucalossi e Repossi: Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione (2672).</b>
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bucalossi e Repossi: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione ».

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1960

Il Relatore, onorevole Gitti, ha facoltà di svolgere la relazione.

GITTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la relazione illustrativa della proposta di legge, alla quale mi associo, mi esime, data la sua ampiezza e completezza, da ogni ulteriore illustrazione; desidero solo augurare che questa sia l'ultima proroga che viene concessa e che, anzi, prima del termine di scadenza della proroga possa essere varato un provvedimento completo ed organico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Mi associo all'augurio ed alla raccomandazione dell'onorevole Relatore.

BUTTE. Non ho che a ripetere quanto ho avuto occasione di dire nella precedente seduta, e cioè che il Governo, a mio avviso, dovrebbe studiare il modo di giungere alla liquidazione di questa cassa e non già mantenerla in vita. Salvo, eventualmente, a creare un nuovo organismo qualora ciò dovesse rendersi necessario. Ma, per quanto riguarda la gestione attuale che noi abbiamo esaminato e che ha portato a quei risultati che noi tutti conosciamo, sarebbe bene chiuderla e ridistribuire il capitale accumulato dal fondo.

Secondo me, quindi, alla ripresa dei lavori parlamentari, quando riesamineremo il problema, dovremo prevedere due soluzioni: non soltanto e semplicemente una riforma, più o meno intelligente, di questo fondo, ma anche l'ipotesi di una liquidazione della sua gestione attuale, in quanto abbiamo potuto constatare che la situazione in cui versa è di una precarietà tale per cui le corresponsioni attuali non sono affatto adeguate.

A questo stato di cose si aggiunga, altresì, i conseguenti effetti su quelle che sono le pattuizioni nel campo sindacale. Sappiamo anche che l'esistenza di un fondo di questo genere ha riflessi negativi in sede salariale: si tratta di togliere miliardi e miliardi e indirizzarli nella giusta direzione.

Quindi, per concludere, circa la proroga contemplata in questo provvedimento siamo perfettamente d'accordo, purché ci sia l'impegno da parte di tutti noi di procedere ad una soluzione definitiva del problema nel più breve tempo possibile.

BETTOLI. Siamo anche noi d'accordo circa la approvazione di questa proposta di legge. Quanto al merito della materia che essa investe ci rimettiamo alla discussione svoltasi precedentemente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

GITTI, *Relatore*. Vorrei completare la mia breve relazione su questo provvedimento dicendo soltanto questo: riconfermo la posizione iniziale, e cioè auspico che entro il più breve tempo possibile venga risolto il problema con una soluzione adeguata.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Circa la proroga, oggetto di questa proposta di legge, il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

È prorogato fino al 30 giugno 1961 il termine stabilito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1216, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

(È approvato).

#### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1961.

(È approvato).

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore: Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1220).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore: « Riconoscimento a favore dei lavora-

tori della Venezia Giulia e Trentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi ».

Come i colleghi ricordano, il rappresentante del Governo aveva proposto degli emendamenti, uno sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1 ed uno sostitutivo dell'intero articolo 2, condivisi dalla Commissione.

Io avevo successivamente proposto, in qualità di relatore, questo emendamento aggiuntivo all'articolo 2: « I predetti contributi si considerano agli effetti di cui al precedente comma come versati nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge ». Il Ministro Sullo si era riservato di esprimere il suo pensiero su questo emendamento.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Ora però mi è sorto un dubbio circa l'inizio dell'assicurazione. Non vorrei che l'emendamento aggiuntivo da me proposto potesse intendersi anche agli effetti dell'inizio assicurativo. Perciò proporrei di aggiungere: « mentre agli effetti dell'inizio della assicurazione si considera la data iniziale del periodo riscattato ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Quella che ora propone il Presidente è una questione che debbo riservarmi di studiare con gli uffici.

PRESIDENTE. Il mio dubbio è che gli interessati, pur versando, non riescano a maturare le prestazioni per difetto di anzianità d'iscrizione. Se si vuole evitare che si facciano versamenti a vuoto, bisogna fare in modo che agli effetti dell'inizio assicurativo si mantenga la validità del periodo che viene riscattato.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io ho il principio fondamentale di sentire il parere degli uffici quando si tratta di materia tecnica. Quindi, non ho difficoltà ad esaminare il nuovo emendamento, ma mi riservo di dare una risposta nella prossima seduta.

BETTOLI. Vorrei pregare il Presidente, che è anche relatore, di eliminare il suo dubbio e di lasciare il testo come è stato già proposto. Innanzi tutto, a mio parere il dubbio non c'è; in secondo luogo, si tratta di gente che sta morendo di fame e se si aspetta ancora un po' la legge diventerà inutile per decesso degli aventi diritto.

BIANCHI FORTUNATO. Le perplessità del Presidente a mio avviso hanno un fondamento tecnico. Infatti, la corresponsione della pensione di vecchiaia è condizionata dalla esistenza di due requisiti: uno riguardante il periodo assicurativo, l'altro l'entità dei contributi versati. Per la corresponsione della pensione di invalidità è, invece, necessario che si sia effettuata una determinata contribuzione nel quinquennio precedente. Ora il Presidente teme che l'emendamento da lui proposto — che ha il fine di considerare i contributi versati per il riscatto come pagati nell'ultimo quinquennio per consentire agli assicurati di poter beneficiare della pensione di invalidità — possa essere inteso nel senso che il versamento è considerato come effettuato nell'ultimo quinquennio anche ai fini della anzianità di iscrizione, anzianità che ha un valore determinante ai fini della sussistenza o meno del diritto alla pensione di vecchiaia. Pertanto, si renderebbe necessario che la *fiction* di considerare come versati nell'ultimo quinquennio i contributi relativi al periodo di riscatto sia limitata ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione di invalidità.

BETTOLI. Questa discussione è essenzialmente teorica, perché tutti quelli che verranno a beneficiare della legge, o hanno già una posizione assicurativa o non ne hanno diritto. Il periodo assicurativo si dimostra dal fatto che nel 1926 avevano già una posizione assicurativa, altrimenti non potrebbero effettuare il riscatto.

BIANCHI FORTUNATO. Il mio dubbio è questo: che questa gente pur sistemando la propria posizione assicurativa, non arrivi a beneficiare delle prestazioni relative perché è in difetto dei minimi assicurativi sia come periodo di assicurazione sia come valore contributivo.

A mio avviso, per ovviare a questo inconveniente — e perché mi sembrerebbe assurdo portare alla contribuzione gente che non può consolidare il proprio diritto ad una prestazione — è indispensabile calcolare quale base possa avere la portata di questa contribuzione agli effetti della prestazione. Ossia, coloro che hanno già dei precedenti assicurativi oltre a questo periodo debbono avere la possibilità di richiamare *ex tunc* questo contributo, determinando una variazione nella misura della prestazione.

RAPELLI. Faccio presente che io rientro in questa categoria di beneficiati stando alla formulazione attuale della legge, in quanto sono stato alle dipendenze della Banca com-

merciale triestina per quattro mesi, sia pure lavorando a Torino. Senza contare che avendo avuto una precedente assicurazione come dipendente dei *Docks* di Torino-Dora potrei fare una petizione e chiedere la retroattività del diritto alla prosecuzione volontaria. Questo è il grosso problema: noi saniamo la posizione dei pensionati, ma non di quelli che non lo sono.

PRESIDENTE. Il mio dubbio come relatore nel proporre l'emendamento è sorto proprio dalla *fiction* di considerare come versati nel quinquennio i contributi relativi al periodo di riscatto, per consentire il conseguimento del diritto alle prestazioni dell'assicurazione di invalidità; il problema del « periodo di riscatto » assume, invece, una diversa importanza agli effetti della determinazione dell'inizio del periodo assicurativo, in quanto tutti sanno che per aver diritto alla pensione di vecchiaia occorrono quindici anni di versamenti.

Oggi vige la norma che prescrive per la corresponsione della pensione di invalidità cinque anni di contribuzione, di cui almeno uno negli ultimi cinque anni, e siamo a posto con l'emendamento. Per la prosecuzione volontaria basta un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio dalla data della domanda, e anche in questo caso siamo a posto. Resta il problema dell'assicurazione per la vecchiaia per la quale occorrono quindici anni di effettiva contribuzione.

La *fiction* alla quale siamo ricorsi potrebbe far sì che nell'ultimo quinquennio si abbia una doppia contribuzione, una per il periodo di riscatto ed una per l'eventuale lavoro prestato: questa situazione potrebbe determinare, proprio per il fatto di avere una doppia contribuzione nello stesso periodo di tempo, l'impossibilità per qualcuno di conseguire il requisito dei quindici anni di contribuzione effettiva richiesto dalla legge.

BIANCHI FORTUNATO. Dopo la puntualizzazione della posizione così brillantemente fatta dal Presidente, occorre ancora, a mio avviso, un'ultima precisazione. Ossia per coloro che possono avere una contribuzione recente a me pare possa avere una rilevanza determinante agli effetti della prestazione il fatto di dare a questa contribuzione la validità *ex tunc* perché si viene così a fissare un inizio assicurativo lontano, che è quello che determina in effetti il diritto alla prestazione; mentre per coloro invece che possono avere una base assicurativa lontana — e questi contributi acquistano una validità recente — allora è valida la tesi del Relatore,

per quanto concerne le prestazioni dell'assicurazione di invalidità.

Per me sono due le posizioni...

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi pare che effettivamente le esigenze siano due, ma la più importante però è quella di stabilire a quale scopo vengono versati i contributi; per cui è necessario chiarire l'espressione « agli effetti di », nel senso di dare ad essa una validità *ex tunc*.

Penso, però, che senza apportare alcun emendamento al testo ciò potrà essere fatto in sede di coordinamento.

BIANCHI FORTUNATO. Signor ministro, l'interpretazione che si vuole dare all'espressione in Commissione è quella di rendere la legge più ampia, cioè a dire darle una portata bivalente.

Anche io ritengo, però, che si potrà provvedere in sede di coordinamento.

RAPELLI. Mi dichiaro a favore della tesi del collega Bianchi Fortunato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« A coloro che, pur avendo prestato opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro delle provincie della Venezia Giulia e Tridentina, già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico, furono esclusi dall'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dal 1° luglio 1920 fino alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, che estese detta assicurazione alle provincie in questione, è data facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione.

Il versamento dei contributi può essere effettuato per i periodi di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo in base al decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, mediante pagamento del contributo base stabilito dalle norme attualmente in vigore, aumentato del cinquanta per cento ».

Pongo in votazione il primo comma, al quale non sono stati proposti emendamenti.

(È approvato).

Al secondo comma è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dell'onorevole rappresentante del Governo.

Ne do lettura:

« Il versamento dei contributi può essere effettuato per i periodi di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, mediante il pagamento del contributo corrispondente alla seconda classe di contribuzione di cui alla tabella B-1 allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché del contributo in percentuale determinato su una retribuzione settimanale corrispondente alla media tra il limite minimo e quello massimo della predetta classe di contribuzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che, dopo l'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

« A coloro che, pur avendo prestato opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro delle provincie della Venezia Giulia e Trentino, già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico, furono esclusi dall'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dal 1° luglio 1920 fino alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, che estese detta assicurazione alle provincie in questione, è data facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione.

Il versamento dei contributi può essere effettuato per i periodi di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, mediante il pagamento del contributo corrispondente alla seconda classe di contribuzione di cui alla tabella B-1 allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché del contributo in percentuale determinato su una retribuzione settimanale corrispondente alla media tra il limite minimo e quello massimo della predetta classe di contribuzione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La facoltà di cui all'articolo precedente deve essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge con domanda da inoltrarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I periodi di prestazione d'opera per i quali ha luogo il versamento dei contributi ed i contributi versati sono utili a tutti gli effetti ai fini della liquidazione di tutte le prestazioni dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi di detta assicurazione e possono essere fatti valere anche da parte di coloro che già sono titolari di pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

L'onorevole rappresentante del Governo ha presentato il seguente testo sostitutivo dell'articolo 2:

« La facoltà di cui all'articolo precedente deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge con domanda da inoltrarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I contributi versati in base a detta facoltà, nella misura prevista dal precedente articolo, sono utili, secondo le norme in vigore, a tutti gli effetti delle prestazioni liquidate o da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché agli effetti della prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi nell'assicurazione stessa, a favore degli iscritti a detta assicurazione o ai fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima.

I predetti contributi si considerano, agli effetti di cui al precedente comma, come versati nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge ».

Ritengo che, senza ricorrere al coordinamento, l'ultimo comma possa essere così modificato, al fine di superare le difficoltà di interpretazione che sono state ampiamente illustrate in sede di discussione generale:

« I predetti contributi si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, e dall'articolo 9, n. 2°), lettera b), della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo su questo emendamento sostitutivo dell'ultimo comma che

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1960

ben chiarisce la effettiva portata della *factio* di riconoscere come versati nell'ultimo quinquennio i contributi di riscatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 2 nel testo proposto dal Ministro.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del terzo comma da me proposto ed accolto dal Governo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle due proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

BUCALOSSÌ e REPOSSI: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (2672):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Senatori PELLEGRINI e FIORE: « Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1220):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armaroli, Bettoli, Bianchi Fortunato, Buttè, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte, De Marzi Fernando, Donat Cattin, Gatto Vincenzo, Gitti, Isgrò, Maglietta, Magnani, Mazzoni, Negroni, Nucci, Pezzino, Pucci Ernesto, Rappelli, Repossi, Romano Bartolomeo, Sabatini, Savoldi, Scalia Vito, Scarpa, Storti Bruno, Sulotto, Venegoni, Vidali e Zanibelli.

È in congedo:

Feroli.

**La seduta termina alle 10,15.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI